



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Approvazione Giunta Regionale del Veneto n. 3435 del 29.10.2004

TITOLO PRIMO

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Piano Regolatore Generale estende la sua disciplina all'intero territorio del Comune di Piovene Rocchette (Vi).
2. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione stabiliscono, nell'ambito della tutela di ogni singola zona e delle sue destinazioni, i contenuti e le modalità degli interventi edilizi ed urbanistici finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione delle componenti ambientali, culturali, economiche e sociali del territorio.
3. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Norme si richiamano le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale, nonché le vigenti leggi Regionali e Statali.

Art. 2 ELABORATI DI PROGETTO DEL P.R.G.

1. Il progetto del Piano Regolatore Comunale è costituito dai seguenti elaborati:
 - planimetria in scala 1:5000 dell'intero territorio comunale;
 - planimetria in scala 1:2000 della zona urbanizzata più significativa;
 - allegato n. 1 "DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SUI FABBRICATI DI INTERESSE ARCHITETTONICO O AMBIENTALE";
 - Regolamento edilizio;
 - Norme di Attuazione
2. Nel caso di contrasto nelle rappresentazioni cartografiche a scala diversa, prevalgono quelle del grafico a denominatore minore.
3. Nel caso vi fosse divergenza tra gli elaborati grafici e le misure o i dati contenuti nelle presenti Norme, prevalgono le indicazioni delle Norme di Attuazione.

TITOLO SECONDO

ZONIZZAZIONE

Art. 3 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

1. Il territorio comunale, secondo la grafia adottata dal P.R.G. è suddiviso nelle seguenti zone territoriali omogenee (Z.T.O.):
2. Z.T.O. prevalentemente residenziali:
 - zona "A" - Centro Storico;
 - zone "B" - esistenti e di completamento;
 - zone "C1" - intermedie di espansione;
 - zone "C2" - di espansione.
3. Z.T.O. prevalentemente destinate ad attività produttive, commerciali o direzionali:
 - zone "D1" - industriali ed artigianali di completamento;
 - zone "D1-2" - industriali ed artigianali di espansione;
 - zone "D2" - residenziali, commerciali, direzionali con presenza di artigianato di servizio;
 - zone "D3" - alberghiere.
4. Z.T.O. prevalentemente destinate all'attività agricola:
 - zona "E.ta" - area agricola di tutela ambientale;
 - zona "E1" - area agricola di tutela paesaggistica;
 - zona "E2.a" - area di primaria importanza per la funzione agricolo - produttiva;
 - zona "E2.b" - area di secondaria importanza per la funzione agricolo - produttiva;
 - zona "E3" - area agricola contemporaneamente utilizzabile per scopi agricolo - produttivi e per scopi residenziali;
 - zona "E4" - aree utilizzabili per l'organizzazione dei centri rurali.
5. Aree destinate alla realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico:
 - t a. aree per l'istruzione;
 - b. aree per attrezzature di interesse comune;
 - c. aree attrezzate a parco, gioco, sport;
 - d. aree a parcheggio.

Art. 4 NORME COMUNI ALLE Z.T.O. RESIDENZIALI

1. All'interno delle Z.T.O. prevalentemente residenziali elencate all'art. 3 precedente è consentito l'insediamento di attività complementari quali negozi e pubblici esercizi, uffici professionali e commerciali, attrezzature ricettive e strutture terziarie direzionali, attrezzature per lo svago ed il divertimento, attrezzature sanitarie quali ambulatori e case di riposo, autorimesse pubbliche e private.

2. Possono essere ammesse destinazioni d'uso secondarie come definite dal Regolamento Edilizio a condizione che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale risultino compatibili con il carattere residenziale della zona. Sono in ogni caso esclusi: ospedali, macelli, stalle e scuderie, allevamenti. L'eventuale insediamento di attività produttive è ammesso a condizione che:
 - il volume occupato dall'attività sia inferiore a 1001 mc. e la superficie utile di calpestio minore di 251 mq. con un indice di copertura inferiore a 0,50 mq/mq;
 - le caratteristiche tipologiche e costruttivo - edilizie non siano contrastanti con l'edilizia del contesto circostante;
 - le attività non rientrino nell'elenco di cui al D.M. del 19.11.1981 (così come sostituito dal D.M. 02.03.1987) e non siano fonte di emissioni inquinanti comunque nocive ai residenti; a tal fine segnalando al Comune ed agli Uffici competenti i relativi cambi del processo produttivo
3. Ad eccezione delle zone di espansione per le quali valgono comunque le norme dell'art. 25 della L.R. n. 61/85 ogni intervento di nuova edificazione nonché di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso, anche parziale, in attività produttiva nei limiti di cui al precedente punto 2 comporta l'individuazione di una superficie da destinare a parcheggio aperto al pubblico comprendente porzioni da riservare alla sosta di veicoli privi di motore, pari ad almeno il 10% della superficie del lotto; nel caso di destinazione d'uso commerciale o terziaria - direzionale, tale superficie non sarà inferiore a 0.8 mq/mq di superficie lorda di pavimento dell'attività stessa.
4. Le superfici destinate a parcheggio in base al comma precedente, ad eccezione di quelle per attività produttive (ind./art.), concorrono al calcolo della capacità edificatoria dell'area, del rapporto di copertura e non impongono particolari distanze da rispettare: il vincolo a destinazione d'uso a parcheggio aperto al pubblico può cessare contestualmente alla cessazione dell'attività che ne ha richiesto l'individuazione.
5. Fatta eccezione per le zone di espansione, qualora le superfici di cui al comma precedente non potessero essere reperite lungo le strade aperte al transito o a giudizio del Sindaco, su conforme parere della C.E.C., date le caratteristiche del sito, non se ne ritenesse utile la realizzazione o non raggiungessero almeno 12.5 mq., ne è consentita la conversione in numerario.
6. Il valore delle aree e delle opere eventualmente cedute o vincolate è detraibile dal contributo di urbanizzazione in sede di rilascio della concessione edilizia.

(approvato con delibera di C.C. n. 55 del 25.09.2000)

ART. 4bis NORME SULLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

Integrazione in base alle disposizioni della L.R. 09/08/1999 n. 37

Criteri, requisiti e caratteristiche per l'insediamento di attività commerciali e direzionali

1. Le aree a parcheggio da conferire ai sensi del D.M. 1444/68 e della L.R. 61/85 e succ. mod. ed int., devono intendersi al netto delle sedi viarie di adduzione/distribuzione come stabilito dalla L.R. 37 del 09.08.99 e sono definite parcheggio effettivo. Va quindi conteggiata la superficie dello stallo e quella strettamente funzionale alla manovra di ingresso - uscita dallo stallo stesso che, indicativamente, è pari all'area dello stallo.

2. In considerazione della corrispondenza urbanistica fra la destinazione d'uso commerciale e quella direzionale poiché la L.R. 61/85 e succ. mod. ed int. prevede la medesima dotazione di standard, il reperimento di spazi, comprese le aree a parcheggio, richiesto per gli insediamenti commerciali di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13 del presente articolo, misurate come specificato nel precedente comma 1, è da intendersi esteso anche agli insediamenti direzionali.
3. L'ampliamento o la realizzazione di nuovi insediamenti commerciali sono condizionati al reperimento di spazi ad uso pubblico, da considerarsi in aggiunta alla superficie dei parcheggi effettivi definita dall'art. 18 della legge statale n. 765/67 come modificata dalla legge statale n. 122/89 e succ. mod. ed int.
4. Nel caso le attività commerciali siano ubicate in un unico complesso edilizio previsto da strumento attuativo o richiesto con concessione edilizia, la quantità di parcheggi di cui sopra va considerata con riferimento al totale della superficie lorda di calpestio dell'intero complesso (comprendente accessori, magazzini ed altri vani con destinazione commerciale anche se non destinati alla vendita) e non al singolo esercizio commerciale.
5. Come **superficie lorda di calpestio** viene definita la sommatoria delle superfici nette dei vani principali e accessori a destinazione commerciale, comprese quelle dei portici privati, escluse le scale e le superfici dei volumi tecnici così come definiti al punto 3 dell'art.55 del Regolamento Edilizio.
Come **superficie di vendita** viene definita, secondo le definizioni del D.L. n. 114/1998, l'area destinata alla vendita, compresa quella da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
6. Il reperimento degli spazi funzionali alle attività previste dal presente articolo viene così definito:
 - **Superfici a destinazione commerciale (lorda di calpestio) fino a 1.000 mq:** per le attività ubicate in centro storico, la dotazione di parcheggio effettivo è pari a 20 mq per ogni 100 mq di superficie lorda di calpestio.

Per le attività ubicate nelle altre zone territoriali omogenee, la quantità di spazi, esclusa la viabilità di accesso e distribuzione come previsto al precedente comma 1, dovrà essere almeno uguale a 80 mq per ogni 100 mq di superficie lorda di calpestio per le zone di completamento e 100 mq ogni 100 mq per le zone di espansione. All'interno degli spazi come sopra definiti, dovrà essere reperita la superficie a parcheggio effettivo in misura pari ad almeno il 50% degli stessi.

Sono applicati i parametri della zona di espansione qualora nelle zone di completamento siano attuati interventi di ristrutturazione urbanistica che prevedono la rifunzionalizzazione delle aree o degli edifici.

- **Superfici a destinazione commerciale (lorda di calpestio) oltre i 1.000 mq e fino a 1.500 mq:** gli spazi (parcheggi effettivi, verde, ecc.) dovranno essere almeno uguali a 150 mq per ogni 100 mq di superficie lorda di calpestio. All'interno degli spazi come sopra definiti dovrà essere reperita la superficie a parcheggio effettivo almeno uguale a 70 mq ogni 100 mq di superficie lorda di calpestio.

- **Superfici a destinazione commerciale (lorda di calpestio) oltre i 1500 mq:** gli spazi (parcheggi effettivi, verde, ecc.) dovranno essere non inferiori a 200 mq ogni 100 mq di superficie lorda di calpestio. All'interno degli spazi come sopra definiti dovrà

essere reperita la superficie di parcheggio effettivo almeno uguale a 70 mq ogni 100 mq di superficie lorda di calpestio.

7. La localizzazione delle medie strutture di vendita sul territorio comunale secondo i disposti dell'art.14 della L.R. n. 37/1999 viene così normata:
le medie strutture con superficie di vendita superiore ai 1000 mq e inferiore ai 1500 mq possono essere localizzate nel complesso residenziale - commerciale del comparto C2-5, nelle zone territoriali omogenee D1/1, D1/2, D1/3, D1/4, D1/6, D1/8, D1-2/1, D1-2/2, D1-2/3, D1-2/4, D1-2/7, D1-2/8 e D1-2/9;
le medie strutture con superficie di vendita superiore a 150 mq e inferiore ai 1000 mq possono invece essere localizzate nelle aree di cui sopra, nelle rimanenti zone omogenee D e nelle altre zone omogenee secondo quanto previsto dall'art.4 delle N.T.A. vigenti.
Per le medie strutture del comparto C2/5 e nell'ambito del Piano di Recupero del Quartiere Operaio di Rocchette si prevede che almeno il 50% della superficie a destinazione commerciale sia composto da esercizi di vicinato come definiti dall'art.7 della L.R. n. 37/1999 e con superficie a destinazione commerciale massima di 250 mq.
8. Il limite dei parcheggi per le attività ubicate in centro storico, potrà essere modificato su conforme parere della C.C.E. previa dimostrazione dell'impossibilità di soddisfarlo per le caratteristiche fisiche dell'immobile.
9. I nuovi standard si applicano agli edifici di nuova costruzione, oppure che siano oggetto di ristrutturazione, ampliamento o di cambio di destinazione d'uso in riferimento alla sola parte dell'edificio oggetto dell'intervento. Qualora l'attivazione di un esercizio commerciale avvenga in un edificio già esistente, senza cambio di destinazione d'uso, si dovrà garantire lo stesso rapporto tra superficie di calpestio e superficie a standard previsto al momento del rilascio della concessione edilizia o comunque reperibile all'interno dell'area in proprietà.
10. I fabbricati esistenti con destinazione commerciale e nei quali è già in essere un'attività munita di apposita autorizzazione, possono essere riutilizzati per analoghi insediamenti.
11. L'apertura, il trasferimento, l'ampliamento o la riattivazione di attività commerciali in nuovi edifici comportano l'applicazione delle nuove disposizioni di cui al D.Lgs. n.114/98, alla L.R. n. 37/99, alle norme programmatiche regionali e comunali e succ. mod. ed integr.
12. Nelle zone territoriali omogenee "A", "B" e "C" le strutture di vendita sono consentite solo ai piani terra e primo degli edifici. Gli insediamenti direzionali, nelle Z.T.O. "B" e "C" sono possibili anche ai piani superiori, mentre nelle Z.T.O. "A", oltre il primo piano devono essere normati da strumento attuativo.
13. Per tutte le strutture deve comunque essere garantita la realizzazione di accessi ed uscite tali da ridurre al minimo, anche in ore di punta, le interferenze con la viabilità ordinaria. Nel caso di medie strutture di vendita, la richiesta per rilascio di nuova autorizzazione, trasferimento o ampliamento, dovrà essere corredata dallo studio in ordine alla mobilità ed al traffico conforme alle direttive regionali in merito, con parere vincolante dell'Ufficio Tecnico Comunale.

14. Nel caso di strumenti attuativi ricadenti in Z.T.O. "A" e "B" e già convenzionati alla data di adozione del presente provvedimento, per le destinazioni commerciali/direzionali dovranno essere adeguati alla presente normativa i soli spazi a parcheggio. Questi ultimi non dovranno essere inferiori al rapporto convenzionato e potranno esaurire la quantità complessiva di spazi (verde e parcheggio) prevista dallo strumento attuativo.
15. Per incentivare gli interventi di recupero edilizio finalizzati al miglioramento e all'inserimento di attività commerciali in Z.T.O. A, è prevista una riduzione del 30% degli oneri di urbanizzazione relativi a tali interventi.

Art. 5 Z.T.O. DI TIPO "A": CENTRO STORICO

1. Comprende la parte del territorio comunale interessata dall'agglomerato urbano che riveste carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, nonché le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, dell'agglomerato stesso.
2. Per le particolari condizioni di degrado si rende necessario il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio edilizio stesso.
3. Tale zona è individuata come "zona di recupero" ed è assoggettata a Piano di Recupero obbligatorio ai sensi degli artt. 27 e 28 della Legge 05.08.1978 n. 457.
4. All'interno dell'area già assoggettata a Strumento Urbanistico Attuativo (Piano di Recupero di iniziativa pubblica), valgono le disposizioni da questo stabilite nell'arco della validità dello stesso.
5. La zona "A" comprendente il Villaggio Lanerossi è assoggettata a Piano di Recupero obbligatorio esteso a tutta l'area perimetrata; prima della sua approvazione, negli edifici esistenti, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Parametri urbanistici:

- Indice di Edificabilità Territoriale: 1,3 mc/mq calcolati su tutta l'area perimetrata comprese le aree a parco e attrezzature.
 - Standards urbanistici: da localizzare secondo la legislazione vigente con priorità per quelle aree già indicate dal P.R.G. all'interno dell'area.
 - Altezza massima delle fronti dei fabbricati: ml. 9,50
6. Sulle altre aree, fino all'approvazione del Piano di Recupero, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e, sugli edifici non segnalati, di ristrutturazione edilizia di tipo 1.

Parametri urbanistici:

- Indice di Edificabilità Territoriale: non superiore del 20% del volume esistente all'interno di ciascuna zona perimetrata;
- Altezza massima delle fronti del fabbricato: non maggiore di quella degli edifici circostanti di interesse ambientale e comunque mai superiore a 10,00 ml.

- Le distanze da osservare dalle strade e dai confini, nonché il distacco tra gli edifici, possono essere diverse da quelle generalmente previste dal Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 9, ultimo comma del D.M. LL.PP. 02.04.1968 n. 1444, e saranno precisate dallo Strumento Urbanistico Attuativo con previsioni planovolumetriche.
- Standards Urbanistici: il P.R.G. ha individuato le aree da destinare a opere di urbanizzazione primaria e secondaria relativamente a tutti gli insediamenti esistenti e alle ulteriori capacità residenziali. Per le ulteriori eventuali destinazioni d'uso non residenziali si richiama la disciplina di cui al precedente art. 4.

Art. 6 Z.T.O. DI TIPO "B": RESIDENZIALE ESISTENTE E DI COMPLETAMENTO

1. E' costituita da aree totalmente o parzialmente edificate: all'interno di tali aree il P.R.G. si attua mediante interventi edilizi diretti.
2. Qualora l'accesso al lotto avvenga da via pubblica esistente nella quale il P.R.G. prevede un allargamento, o da nuova strada prevista dal P.R.G., qualsiasi intervento di nuova edificazione, di ampliamento o di ristrutturazione edilizia deve comportare il contestuale impegno, tramite atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto, di non richiedere alcun indennizzo per l'eventuale futuro arretramento della recinzione fino alla misura stabilita in sede di progetto esecutivo di realizzazione/allargamento della strada. Tale impegno riguarda solo le nuove opere autorizzate e non comporta trasferimenti di proprietà a vantaggio del Comune.
3. Per ciascuna Z.T.O. di tipo B, numerata progressivamente nelle tavole di Piano alle scale 1:2000 e 1:5000 sono di seguito definiti i relativi parametri urbanistici. Sono sempre consentiti gli interventi di:
 - manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - restauro e risanamento conservativo;
 - ristrutturazione edilizia.

La nuova edificazione è altresì ammessa nelle altre aree identificate previa verifica della disponibilità ai fini edificatori secondo quanto stabilito dall'art. 54 punto 2 del Regolamento Edilizio.

Gli interventi di ampliamento sono ammessi nei limiti stabiliti dai parametri edilizi.

PARAMETRI EDIFICATORI RELATIVI ALLE Z.T.O. TIPO B

Z.T.O. N.1-2-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-25-27-29-37-38-40-41-42-45-46-48-49-50-51-52-53-54-55-56-59-61-63-64-65-66-68-69-70-71-72-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-106-107-109-111-112-114-115-117:

Indice Fondiario 2,15 mc/mq

Rapporto di Copertura Fond. 40%

Le rimanenti Z.T.O. di tipo B hanno i seguenti parametri:

Indice Fondiario 1,80 mc/mq

Rapporto di Copertura Fond. 40%

4. Altezza massima dei fabbricati: ml. 9,00

5. Distanza dai confini: 5 metri, salvo accordi tra confinanti mediante vincolo registrato e trascritto;
6. Il piano regolatore generale modifica l'edificabilità del P.E.E.P. "Gen. Dalla Chiesa" vincolando a verde pubblico aree già destinate all'edificazione; sui fabbricati esistenti sono ammessi tutti gli interventi edilizi nei limiti stabiliti dai parametri edilizi; la nuova edificazione è ammessa esclusivamente all'interno del lotto inedito individuato con il n. 91 per il quale è prevista una cubatura massima di 4014 mc., secondo quanto previsto dal progetto planovolumetrico originario dell'area P.E.E.P.

Art. 7 Z.T.O. DI TIPO "C1": RESIDENZIALE INTERMEDIA DI ESPANSIONE

1. Comprende aree prevalentemente residenziali parzialmente edificate: in tali aree il piano regolatore generale si attua mediante intervento edilizio diretto;
2. Qualora l'accesso al lotto avvenga da via pubblica esistente nella quale il P.R.G. prevede un allargamento, o da nuova strada prevista dal P.R.G., qualsiasi intervento di nuova edificazione, di ampliamento o di ristrutturazione edilizia deve comportare il contestuale impegno, tramite atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto, di non richiedere alcun indennizzo per l'eventuale futuro arretramento della recinzione fino alla misura stabilita in sede di progetto esecutivo di realizzazione/allargamento della strada. Tale impegno riguarda solo le nuove opere autorizzate e non comporta trasferimenti di proprietà a vantaggio del Comune.
3. Per ciascuna Z.T.O. di tipo C1, numerata progressivamente nelle tavole di Piano alle scale 1:2000 e 1:5000, sono di seguito definiti i relativi parametri urbanistici. Sono sempre consentiti gli interventi di:
 - manutenzione ordinaria
 - restauro e risanamento conservativo;
 - ristrutturazione edilizia.

La nuova edificazione è altresì ammessa nelle altre aree inedificate previa verifica della disponibilità ai fini edificatori secondo quanto stabilito dall'art. 54 punto 2 del Regolamento Edilizio.

Gli interventi di ampliamento sono ammessi con i limiti stabiliti dai parametri edilizi. Per la zona C1/60 il piano attuativo deve salvaguardare gli edifici aventi caratteristiche di bene ambientale.

PARAMETRI EDIFICATORI RELATIVI ALLE Z.T.O. TIPO C1

Z.T.O. N. 13-14-18-22-23-25-26-33-40-41-42-43-44-45-46 (salvo limitazioni di cui alla successiva prescrizione) -47-54-55-56-60-63-65:

Indice Fondiario 1,80 mc/mq

Rapporto Copertura Fond. 35%

Z.T.O. N. 46: Data la particolare situazione idro - geologica dell'adiacente tratto di sponda dell'Astico, all'interno del perimetro del vincolo ed entro una fascia di m 20 all'esterno dello stesso non è consentita alcuna nuova edificazione con la sola eccezione di locali accessori a servizio delle abitazioni esistenti (autorimesse fuoriterza, legnaie, ripostigli ed impianti tecnologici); sugli edifici esistenti sono ammessi solo interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e

ristrutturazione edilizia purché ciò non comporti sostituzione degli apparati strutturali portanti né modifica della sagoma, salvo un incremento *una tantum* di una cubatura di mc 50 per ciascuna unità abitativa per adeguamenti igienico - sanitari.

Le rimanenti Z.T.O. di tipo C1 hanno i seguenti parametri:

Indice Fondiario 1,30 mc/mq

Rapporto Copertura Fond. 30%

4. Altezza massima dei fabbricati: ml. 9,00
5. Distanza dai confini: 5 metri salvo accordi tra confinanti mediante vincolo registrato trascritto.

Art. 8 Z.T.O. DI TIPO "C2": RESIDENZIALI DI ESPANSIONE

1. Comprende aree destinate all'espansione dell'edificato con destinazione prevalentemente residenziale: in tali aree il P.R.G. si attua mediante Strumento Urbanistico Attuativo;
2. Lo Strumento urbanistico attuativo dovrà prevedere spazi destinati a verde pubblico e a parcheggi nella misura minima rispettivamente di 6,00 mq/150 mc e 3,5 mq/150 mc., quale dotazione di aree a standards primari.
Le aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria, pari ad almeno 21,00 mq/150 mc, vanno conferite nelle zone appositamente indicate nelle tavole di P.R.G.
Per i piani attuativi dovrà essere prevista quota parte delle aree per urbanizzazione secondaria secondo le quantità fissate dal Consiglio Comunale.
La dotazione di aree a parcheggio relativa a destinazioni d'uso commerciale e/o direzionale di cui al punto 3 del precedente art. 4, è elevata ad 1 mq/mq di superficie lorda di pavimento;
3. Le tipologie edilizie di seguito indicate hanno carattere orientativo: qualora in sede di Strumento Urbanistico Attuativo fossero proposte diverse tipologie edilizie, ne dovrà essere adeguatamente illustrata la motivazione e a questa dovrà essere fatto esplicito riferimento al momento dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

PARAMETRI EDIFICATORI RELATIVI ALLE Z.T.O. DI TIPO C2 "RESIDENZIALI DI ESPANSIONE"

N.	I.T.	R.C.T.%	H. MAX ML	TIPOLOGIA ED.
1	SOPPRESSA DALLA REGIONE			
2	0,9	30	7.50	BIFAM/SCHIERA
3	1,0	30	7.50	"
4	1.0	40	7.50	"
5	CONFERMATO IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE			
6	1.0	30	7.50	BIFAM/SCHIERA
7	1.0	30	7.50	BIFAM/SCHIERA
8 -12	CONFERMATO IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE			
13	1.0	30	7.50	BIFAM/SCHIERA

14	1.5	40	8.00	CORTE/BLOCCO
15 -16	CONFERMATO IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE			
17	CONFERMATO IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE			
18	SOPPRESSA			
19	1.0	30	7.50	UNI/BIFAM
20 -21	1.0	30	7.50	BIFAM/SCHIERA
22 -23	1.0	30	7.50	BIFAM/SCHIERA
24	1.0	30	7.50	BIFAM/SCHIERA
25	1.0	30	7.50	BIFAM/SCHIERA
26 -27	1.0	30	7.50	BIFAM/SCHIERA
28	1.0	30	8.00	BIFAM/SCHIERA
29 -30	PER L'AREA PERIMETRATA CONFERMATO IL P. di L.			
31	1,5	40	8.00	CORTE/BLOCCO
32	1.0	30	7,50	BIFAM/SCHIERA
33	0,6	30	7,50	BIFAM/SCHIERA
34	0,5	30	7,50	BIFAM/SCHIERA
35	0,5	30	7,50	BIFAM/SCHIERA
36	1,0	30	7,50	BIFAM/SCHIERA
37	1,0	30	7,50	BIFAM/SCHIERA
38	1,0	30	7,50	BIFAM/SCHIERA
39	1,0	30	7,50	BIFAM/SCHIERA
40	1,0	30	9,00	CORTE/BLOCCO

4. Per i Piani di Lottizzazione confermati l'indice di edificazione fondiaria è aumentato a 0.8 mc/mq a 1 mc/mq; l'eventuale ulteriore dotazione di aree da destinare a verde pubblico e a parcheggio va conferita nelle aree appositamente indicate nel P.R.G.; in alternativa ne è consentita la conversione in numerario; per le zone oggetto di piano attuativo confermato, valgono i parametri edilizi del piano stesso come normativa generale che restano in vigore dopo la scadenza di detti piani.
5. Negli ambiti d'intervento unitario comprendenti le Z.T.O. di tipo C2 contrassegnate con i numeri 2, 3, 4, 14, 32, 33, 34, 35 e 40 l'indice di edificabilità di cui all'elenco del precedente comma 3 s'intende applicato, secondo criterio perequativo, anche alle porzioni destinate ad attrezzature pubbliche incluse nel perimetro. Tali parti a destinazione pubblica possono subire, purché a parità di superficie complessiva, trasposizioni conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche all'interno del perimetro dello strumento urbanistico attuativo, e vanno cedute a titolo gratuito; all'interno delle stesse s'intendono ricomprese le aree a standards da conferire nella misura precedentemente indicata dal comma 2 del presente articolo.
6. Per le aree contrassegnate con i numeri 2, 3 e 14, ricadenti all'interno delle Z.T.O. di tipo "C2", non oltre il 40% del volume totale previsto e realizzato potrà avere destinazione commerciale, direzionale e attività compatibili col carattere residenziale della zona.
7. Per la zona C2/31 si prescrive, in sede di realizzazione dello S.U.A., oltre allo standard primario, la realizzazione di un ulteriore 30% della superficie dell'area a verde e parcheggio.
8. Per la zone C2/2, C2/29 e C2/30 si prescrive che l'attuazione dell'area sia subordinata al rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione da inquinamento elettromagnetico.

9. Distanze dai confini: 5 metri, salvo accordi tra confinanti mediante vincolo registrato e sottoscritto.
10. In sede di attuazione dello Strumento Urbanistico Attuativo che comprende le zone C2/34 e C2/35 è fatto obbligo di mantenere libera da edificazione la superficie che costituisce un varco visuale verso le propaggini del Monte Summano destinandola, come da indicazioni grafiche, a verde di uso pubblico e parcheggio; tale area dovrà risultare in continuità spaziale e funzionale con il prospiciente ambito del complesso parrocchiale, ed essere inoltre collegata mediante un percorso ciclo - pedonale con la contigua area a verde pubblico dell'ambito C2/2. L'allegato grafico VP/1 costituisce orientamento alla progettazione vincolante per gli elementi indicati come prescrittivi. In sede attuativa la convenzione potrà consentire modalità di accesso ai lotti eventualmente interclusi attraverso le aree destinate a verde e parcheggio, a patto che ciò non comporti alcuna diminuzione o limitazione funzionale degli standard prescritti.
11. Nelle aree contrassegnate con i numeri 36,37,38,39 vanno reperiti all'interno del perimetro di zona standards primari e secondari in ragione di 27,5 mq/ab., da destinarsi al 40% a parcheggi e al 60% a verde e attrezzature.
12. Per lo Strumento Urbanistico Attuativo che comprende la zona C2/40 è fatto obbligo di localizzare le aree a parcheggio in modo che risultino a servizio del vicino complesso scolastico da un lato e del centro storico dall'altro, secondo le indicazioni a carattere prescrittivo contenute nell'allegato grafico VP/2, che per il resto costituisce orientamento alla progettazione.
13. La viabilità di progetto graficizzata negli elaborati del P.R.G. all'interno degli ambiti d'intervento unitario con obbligo di Strumento Urbanistico Attuativo comprendenti una o più zone di tipo C.2 può essere parzialmente modificata in sede di strumento attuativo e concorre al calcolo della capacità edificatoria dell'area.

Art. 9 Z.T.O. DI TIPO "D1" : ARTIGIANALE ED INDUSTRIALE

1. Comprende porzioni di territorio totalmente o parzialmente interessate da insediamenti di tipo artigianale o industriale. Oltre agli insediamenti di tipo produttivo possono essere ammesse attività commerciali all'ingrosso, della grande distribuzione o ad esse assimilabili. Sono inoltre consentite attività direzionali entro il limite massimo del 30% della superficie coperta complessivamente ammessa in ciascuna zona. All'interno di tale aree il P.R.G. si attua mediante interventi edilizi diretti nel rispetto dei seguenti indici:
 - rapporto di copertura fondiario: 60% del lotto;
 - altezza massima del fabbricato: $h = 8$ ml. fatte salve diverse altezze in presenza di comprovate esigenze di ordine tecnologico. Relativamente alla zona D1/6 è consentita l'altezza massima delle fronti di ml. 18, limitatamente all'intervento definito dalla scheda n. 1 allegata e nel rispetto delle prescrizioni in essa contenute
 - distacco tra edifici: non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10 ml., riducibili a 5 nel caso in cui gli edifici facciano parte della stessa unità produttiva;

- distanza dai confini: 5 metri, salvo accordi tra confinanti mediante vincolo registrato e trascritto;
 - distanza minima dal ciglio stradale: 10 ml. In corrispondenza dell'accesso carraio al fabbricato produttivo, la recinzione dovrà essere arretrata dal ciglio stradale di almeno 5,00 ml.
2. E' consentita l'edificazione da destinare ad abitazione del proprietario o del custode, di un volume residenziale massimo di 500 mc. per ciascuna unità produttiva o commerciale che raggiunga una superficie lorda di pavimento, anche su più piani, di almeno 500 mq. nel rispetto degli indici di P.R.G.;
 3. E' obbligatoria la messa a dimora di cortine di alberi ad alto fusto di essenze tipiche del luogo, verso le strade e lungo i confini di proprietà;
 4. Per gli interventi di nuova edificazione, di ampliamento o cambio di destinazione d'uso di tipo produttivo, la superficie da destinare ad opere di urbanizzazione primaria non può essere inferiore al 5% della superficie del lotto;
 5. La superficie da destinare ad opere di urbanizzazione secondaria, pari al 5% della superficie del lotto, può essere ridotta fino al 2% mediante convenzione in cui il Comune ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione delle superfici;
 6. Per gli interventi di nuova edificazione, di ampliamento o cambio di destinazione d'uso di tipo commerciale, la superficie da destinare a parcheggio di uso pubblico non può essere inferiore a 0,80 mq/mq di superficie lorda di pavimento. Tale rapporto può essere conseguito, entro il limite del 50%, anche mediante il reperimento in loco di aree private con vincolo di destinazione d'uso a parcheggio. Tale vincolo ha validità fino alla modifica della destinazione d'uso che ne ha determinato l'istituzione;
 7. Il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate è detraibile dal contributo di urbanizzazione in sede di rilascio di concessione edilizia;
 8. Per le aree indicate dai numeri 1,2,3, vengono confermate le previsioni degli Strumenti Urbanistici Attuativi vigenti, nei termini della loro validità; alla scadenza si applicano i parametri qui stabiliti.

Art. 10 Z.T.O. DI TIPO "D 1-2": INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI DI ESPANSIONE

1. Comprende porzioni di territorio interessate alla realizzazione di nuovi insediamenti di tipo artigianale o industriale. Oltre agli insediamenti di tipo produttivo possono essere ammesse attività commerciali all'ingrosso, della grande distribuzione o ad esse assimilabili. Sono inoltre consentite, con la sola esclusione della Z.T.O. D1-2/12, attività direzionali entro il limite massimo del 30% della superficie coperta complessivamente ammessa in ciascuna zona. All'interno di tali aree il P.R.G. si attua mediante Strumento Urbanistico Attuativo nel rispetto dei seguenti indici:
 - rapporto di copertura territoriale: 50% della zona;
 - altezza massima del fabbricato: $h = 8$ ml. fatte salve diverse altezze in presenza di comprovate esigenze di ordine tecnologico;
 - distacco tra edifici: non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10 ml.;

- distanza dai confini: 5 metri salvo accordi tra confinanti mediante vincolo registrato e trascritto;
 - distanza minima dal ciglio stradale: 10 ml salvo specifiche indicazioni cartografiche e comunque nel rispetto delle norme del Codice della Strada, e fatta salva la possibilità del Sindaco, sentita la C.E.C., di far rispettare particolari allineamenti esistenti. In corrispondenza dell'accesso carraio all'opificio, la recinzione dovrà essere arretrata dal ciglio stradale di almeno 5,00 ml;
2. E' consentita l'edificazione da destinare ad abitazione del proprietario o del custode, di un volume residenziale massimo di 500 mc. per ciascuna unità produttiva o commerciale che raggiunga una superficie lorda di pavimento anche su più piani, di almeno 500 mq. nel rispetto degli indici di P.R.G.;
 3. E' obbligatoria la messa a dimora di cortine di alberi ad alto fusto di essenze tipiche del luogo, verso le strade e lungo i confini di proprietà;
 4. Per gli interventi di nuova edificazione, di ampliamento o cambio di destinazione d'uso di tipo produttivo, lo Strumento Urbanistico Attuativo dovrà indicare una superficie da destinare ad opere di urbanizzazione primaria non inferiore al 10% della superficie della zona;
 5. La superficie da destinare ad opere di urbanizzazione secondaria, pari al 10% della superficie della zona, può essere ridotta fino al 4% mediante convenzione in cui il Comune ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione delle superfici.
 6. Per gli interventi di nuova edificazione, di ampliamento o cambio di destinazione d'uso di tipo commerciale, la superficie da destinare a parcheggio di uso pubblico non può essere inferiore a 1,00 mq/mq di superficie lorda di pavimento. Tale rapporto può essere conseguito, entro il limite del 50%, anche mediante il reperimento in loco di aree private con vincolo di destinazione d'uso a parcheggio;
 7. Il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate è detraibile dal contributo di urbanizzazione in sede di rilascio di concessione edilizia;
 8. Per le aree contrassegnate dai numeri 1,2,3 e 4 sono confermate le indicazioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti, nei loro termini di validità. Dopo la scadenza valgono le norme del Piano Regolatore Generale.
 9. Per le Z.T.O. "D1-2" contraddistinte con il n. 5, 6 7, 8, e 9, l'Amministrazione Comunale si riserva, all'atto dell'approvazione dei P. di L. e delle relative convenzioni, di imporre l'obbligo della cessione di una quota pari al 30% della Superficie Territoriale da destinare a P.I.P. ai sensi dell'art. 27 della Legge 22.10.1971, n. 865.
 10. La Z.T.O. "D1-2" n. 12 è perimetrata con apposita simbologia che vi definisce l'obbligo di attuazione tramite P.I.P. In tale zona, e nelle Z.T.O. "D1.2" n. 10 ed 11 è fatto obbligo di mantenere la fascia di rispetto autostradale prevista dalla vigente legislazione; tale fascia di rispetto dovrà essere opportunamente alberata, con piante di medio e alto fusto, in modo da riprodurre una fascia a verde il più naturale possibile e in modo da creare una vera e propria barriera verde tra la zona produttiva e il resto del territorio comunale.

Art. 11 Z.T.O. DI TIPO "D2":RESIDENZIALI, COMMERCIALI, DIREZIONALI CON PRESENZA DI ARTIGIANATO DI SERVIZIO

1. Comprende porzioni di territorio interessate dalla compresenza di più funzioni che necessitano di un sostanziale riordino tenuto conto della localizzazione strategica e delle destinazioni d'uso prevalenti dell'intorno;
2. Le destinazioni d'uso ammesse sono:
 - residenziale fino ad un massimo del 75% del volume;
 - commerciale e direzionale;
 - artigianato di servizio, comunque non molesto, con limite della superficie lorda complessiva, calcolata su più piani, non eccedente il 50% della superficie coperta. Le attività produttive attualmente insediate, anche se non espressamente indicate da apposita simbologia nelle tavole di progetto, sono soggette al trasferimento se non rientrano nelle suddette destinazioni d'uso;
3. In queste zone il P.R.G. si attua mediante strumento urbanistico attuativo (Piano di Recupero o Piano Particolareggiato) nel rispetto degli indici così definiti per ciascuna area.

PARAMETRI EDIFICATORI RELATIVI ALLE N.T.A. DI TIPO D2 "RESIDENZIALI, COMMERCIALI, DIREZIONALI CON PRESENZA DI ARTIGIANATO DI SERVIZIO"

N.	I.T.	R.C.T. %	H. MAX ML	TIPOLOGIA ED.
1	2.5	50	9,00	CORTE/LINEA/BLOCCO
2	2.5	50	9.00	"
3	2.5	50	9.00	"
4	2.5	50	9.00	"
5	2.5	40	8.00	LINEA
6	2.5	50	8.00	LINEA/BLOCCO
7	2.5	50	8.00	BLOCCO
8	2.0	50	8.00	CORTE/LINEA/BLOCCO

4. La distanza dai confini di proprietà non potrà essere inferiore a 5,00 ml.; è consentita l'edificazione in aderenza;
5. Il distacco tra i fabbricati non potrà essere inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10 ml.; è fatta salva l'indicazione di cui al punto 3 dell'art. 56 del R.E.;
6. All'interno di questa zona lo Strumento Urbanistico Attuativo dovrà prevedere la seguente dotazione di aree da destinare a parcheggio di uso pubblico, compresi gli spazi da riservare alla sosta di veicoli privi di motore pari ad almeno il 20%:
 - ulteriori insediamenti residenziali: 5,00 mq/abitante (150 mc.) in aggiunta a 3,5 mq/ab. di area a verde;
 - insediamenti di tipo commerciale e direzionale (compresi l'esistente): 1,00 mq/mq di superficie lorda di pavimento;
 - artigianato di servizio (comprese attività produttive esistenti): 10% della superficie del lotto. Nel caso di plurime destinazioni d'uso la superficie del

lotto va calcolata in proporzione all'indice edificatorio utilizzato per l'attività produttiva.

7. Prima dell'approvazione dello Strumento Urbanistico Attuativo, sugli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Art. 12 soppresso

Art. 13 Z.T.O. DI TIPO E: ZONE AGRICOLE - DISCIPLINA GENERALE

1. La zona territoriale di tipo E comprende le parti del territorio destinato ad usi agricoli: la tutela e l'edificabilità di questa zona sono disciplinate dalla L.R. 24 del 5.3.1985 e dalle presenti Norme.

2. La zona agricola del Comune di Piovene Rocchette è suddivisa nelle seguenti sottozone:

- E-ta: area che, per la particolare conformazione geo - morfologica e localizzazione, assume rilevante importanza al fine della tutela ambientale;
- E 1: area comprendente la porzione montana del territorio comunale caratterizzata dalla presenza dei boschi, prati stabili e pascoli: forma un ambito paesaggistico ed ambientale meritevole della massima tutela;
- E2-a: area di primaria importanza per la funzione agricolo - produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni;
- E2-b: aree di secondaria importanza per la funzione agricolo - produttiva;
- E3: aree che, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario e dalla presenza di preesistenze insediative, sono contemporaneamente utilizzabili per scopi agricoli - produttivi e per scopi residenziali;
- E4: aree che, caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative di antica origine, sono utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali.

3. CARATTERI GENERALI DELL'EDIFICAZIONE

- a. Nel calcolo del volume consentito non vengono computate le parti interrato di locali con destinazioni d'uso accessorie alla residenza; nel caso di nuova costruzione o ampliamento di locali interrati, la superficie occupata da detti locali interrati esterni al sedime del fabbricato non potrà essere superiore al 50% della superficie coperta dell'edificio fuori terra. Il solaio di copertura dei locali interrati fuoriuscenti dal sedime dei fabbricati dovrà essere ricoperto da uno strato di minimo 20 cm. di terreno vegetale, senza determinare riporti rispetto all'andamento naturale del terreno.
- b. Distacco tra fabbricati: non minore dell'altezza del fabbricato più alto e comunque mai inferiore a 10 ml., o in aderenza;
- c. Distanza tra i confini: non minore di 5 ml. salvo accordi tra confinanti mediante vincolo registrato e trascritto;
- d. Distanza dalle strade: come art. 4 del D.M. 01.04.1968;
- e. Altezza del fabbricato: l'altezza massima non potrà superare 7,5 ml. ed essere inferiore a 6 ml., salvo particolari esigenze imposte da norme tecnologiche per

- fabbricati non residenziali; comunque l'ampliamento dovrà adeguarsi alla tipologia del fabbricato esistente, anche con altezze minori;
- f. Copertura: l'andamento della copertura dei fabbricati residenziali deve uniformarsi ai tipi tradizionali prevalentemente a due falde coincidenti nel colmo, con andamento parallelo a quello dell'asse longitudinale del fabbricato; le pendenze saranno analoghe a quelle degli edifici tradizionali di interesse ambientale; il materiale di copertura sarà in coppi di laterizio o prefabbricati di laterizio di analoga fattura; le grondaie di raccolta delle acque meteoriche dovranno essere del tipo semi cilindrico; per i fabbricati non residenziali, il Sindaco, sentita la C.E.C., può autorizzare diversi tipi di copertura conseguenti a particolari strutture edilizie, a condizione che siano contestualmente previste apposite piantumazioni di essenze arboree ad alto fusto (che a sviluppo completo sviluppino un'altezza maggiore del fabbricato) e a foglia caduca, al fine di ridurre l'impatto sul paesaggio dell'edificio stesso;
 - g. Finiture: gli elementi di finitura esterna dovranno essere del tipo sasso di fiume, pietra a facciavista, mattoni a facciavista o muratura intonacata eventualmente dipinta con colori tipici della zona. Per i fabbricati non residenziali il Sindaco, sentita la C.E.C., può autorizzare finiture diverse a condizione che non contrastino con la necessaria tutela del paesaggio anche antropizzato;
 - h. Fori: le principali dimensioni dei fori dovranno essere in armonia con quelle delle case tradizionali ed avere rapporti tra altezza e larghezza tipici della zona; sono vietate le tapparelle avvolgibili in plastica o di altro materiale, mentre sono prescritti gli oscuri in legno, del tipo a libro o a ventola semplice;
 - i. Scivoli e rampe: non sono ammessi scivoli e rampe di accesso a locali interrati o seminterrati.
 - i. Recinzioni: devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare tutte le caratteristiche e le distanze dal ciglio stradale e dalle curve richieste dall'Ente preposto alla gestione delle strade su cui prospettano e non impedire o limitare la visibilità per la circolazione.
 - l. Tali recinzioni devono essere costituite da cancellate metalliche di disegno molto semplice o da rete metallica plasticata color verde su montanti in ferro ed eventuale cordonata, in muratura in sasso a faccia vista, non superiore a cm. 15. Sia cancellata che la rete devono avere altezza complessiva non superiore a ml. 1,80 ed essere ricoperte da siepi costituite da essenze arboree o arbustive autoctone. Non possono essere costruiti manufatti tendenti a modificare gli elementi preesistenti, ad eliminare e/o precludere i sentieri e i percorsi in genere, ivi comprese le servitù, gli allineamenti arborei, le visuali significative.
4. Beni Ambientali ed Architettonici: per i beni ambientali ed architettonici individuati nella planimetria di Piano, sono unicamente consentiti gli interventi di cui all'allegato "A" alle presenti N. di A.
 5. Protezione idrogeologica: nella zona agricola è vietato procedere a movimenti di terra, asportazione di materiali inerti, lavori di terrazzamento e di demolizione, alterazione di corsi d'acqua, abbattimento di macchie e filari alberati; è fatta eccezione per le opere strettamente ed inderogabilmente indispensabili per l'attività agricola e per la difesa del suolo da parte delle autorità preposte.
 6. Tutela ambientale: tutti gli elementi tipici del paesaggio agrario devono essere salvaguardati e valorizzati; le alberature eventualmente abbattute dovranno essere sostituite utilizzando essenze arboree locali. Compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate e verdi, la sostituzione degli esemplari abbattuti o vetusti.

7. Allevamenti zootecnico - intensivi: non è ammessa la realizzazione di nuovi fabbricati per allevamenti zootecnico - intensivi né i fabbricati esistenti possono essere a questo tipo di allevamento destinati. Non possono essere ampliati gli allevamenti zootecnici - intensivi esistenti a distanza inferiore a 500 ml. se suinicoli, a 300 ml. se avicunicoli, a 200 ml. se bovini, dalle zone territoriali omogenee di tipo A, B,C, F, e a servizi o attrezzature di uso pubblico. E' fatto salvo quanto previsto dalla D.G.R. 7949/1989.

Art. 14 SOTTOZONA E-ta: AGRICOLA DI TUTELA AMBIENTALE

1. All'interno della sottozona E-ta, sugli edifici esistenti e non puntualmente classificati, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione parziale e totale. Non è consentita nuova edificazione.

Art. 15 SOTTOZONA E1:ZONA AGRICOLA DI MONTAGNA DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

1. Nella sottozona E1 sono consentiti unicamente gli interventi previsti ai sensi delle Norme di Attuazione del P.T.R.C. vigente (Norme specifiche di tutela), di seguito riportate, per la parte che interessa il Comune di Piovene Rocchette:

MONTE SUMMANO - NORME SPECIFICHE DI TUTELA

- 1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro - silvo - pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative agli singoli ambiti.
- 3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
- 4) Sono vietati scavi, movimento di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
- 5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
- 8) Sono vietati interventi che modificano il regime o la composizione delle acque.
- 9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche e mineralogiche.
- 10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
- 12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di rifornimento dei rifugi alpini di manutenzione delle piste da sci, nonché dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
- 14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo - pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.

- 17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo - pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.
- 18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi comprese anche quelle opere civili attinenti la regimentazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura, l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
- 19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato nei punti successivi.
- 21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/85 nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
- 22) E' consentita la ristrutturazione con ampliamento, nei limiti di cui agli art. 4 e 6 della L. R. 24/85, per l'ammodernamento di malghe, rifugi e casere, nonché l'eventuale cambio di destinazione d'uso degli stessi per la realizzazione di rifugi alpini o per attività agrituristiche.
- 23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/85, nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
- 25) Sono ammesse la ristrutturazione degli edifici esistenti per uso ricettivo e di ristoro, nonché la sistemazione di opportuni spazi esterni di servizio, purché nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
- 27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle sistemazioni esterne.
- 28) E' ammesso l'intervento per la costruzione o ammodernamento delle opere di presa e di canalizzazione per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili, valutandone preventivamente l'impatto sull'ecosistema fluviale.
- 29) La raccolta di funghi è consentita secondo quanto disposto dalla L. R. 53/74.
- 30) Sono consentiti gli interventi di sistemazione delle vie ferrate e sentieri ai sensi della L.R. 52/86.
- 31) E' consentita la circolazione dei battipista solo all'interno delle aree esistenti a servizio dell'attività sciistica.
- 33) E' consentita la realizzazione di piste per lo sci da fondo ed i lavori di sistemazione di quelle esistenti.
- 34) Sono consentite le installazioni di impianti a fune a sbalzo o altri sistemi tradizionali per il taglio e il recupero del legname previa autorizzazione ai sensi delle norme vigenti.
- 37) E' consentita la realizzazione dei rifugi di alta montagna ai sensi della L.R. 52/86, nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
- 38) E' consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa previa valutazione di compatibilità ambientale.
- 39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla Legge n. 431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con deliberazione della Giunta Regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
- 40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al completamento dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e

- per servizi, nonché per l'applicazione della L.R. n. 24/85 e della L.R. n. 11/87.
- * E' ammesso il recupero dei manufatti della prima guerra mondiale.
 - * Relativamente ai nuclei abitati sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e del progetto per il recupero delle contrade sparse approvato dalla Comunità Montana Leogra Timonchio.
 - * E' ammessa la sistemazione ambientale delle cave esistenti.

Art. 16 SOTTOZONA E2-a: AGRICOLA DI ELEVATO INTERESSE PRODUTTIVO

1. All'interno della sottozona agricola E2-a sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 3,4,6, e 7 della L.R. 24/85 nel rispetto delle presenti norme; le nuove edificazioni dovranno essere collocate in aree contigue a edifici preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrità del territorio agricolo.
2. I limiti massimi di copertura per la realizzazione di annessi rustici sono i seguenti:
 - 2% della superficie del fondo rustico, fino ad un massimo di 300 mq. per aziende di superficie inferiore a 2 ha;
 - 1.5% della superficie del fondo rustico, fino ad un massimo di 500 mq., per aziende di superficie compresa tra 2 e 5 ha;
 - 1% della superficie del fondo rustico, fino ad un massimo di 700 mq., per aziende di superficie superiore a 5 ha.

Tali limiti possono essere raggiunti previa presentazione di apposita relazione agronomica, redatta da tecnico abilitato, attestante la necessità delle opere ai fini produttivi. Superfici superiori, sino a raggiungere il massimo di superficie coperta pari al 5% del fondo rustico, sono concedibili, previa presentazione della relazione agronomica sopraccitata, solo ad aziende condotte da imprenditori agricoli a titolo principale.

Art. 17 SOTTOZONA E2-b: AGRICOLA DI INTERESSE PRODUTTIVO

1. All'interno della sottozona agricola E2-b sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 3, 4, 6 e 7 della L.R. 24/85 nel rispetto delle presenti norme; le nuove edificazioni dovranno essere collocate in aree contigue a edifici preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrità del territorio agricolo.
2. I limiti massimi di copertura per la realizzazione di annessi rustici sono i seguenti:
 - 1.5% della superficie del fondo rustico, fino ad un massimo di 200 mq. per aziende di superficie inferiore a 2 ha;
 - 1% della superficie del fondo rustico, fino ad un massimo di 500 mq., per aziende di superficie compresa tra 2 e 5 ha;
 - 1% della superficie del fondo rustico, fino ad un massimo di 700 mq., per aziende di superficie superiore a 5 ha.

Tali limiti possono essere raggiunti previa presentazione di apposita relazione agronomica, redatta da tecnico abilitato, attestante la necessità delle opere ai fini produttivi. Superfici superiori, sino a raggiungere il massimo di superficie coperta pari al 5% del fondo rustico, sono concedibili, previa presentazione della relazione agronomica sopraccitata, solo ad aziende condotte da imprenditori agricoli a titolo principale.

Art. 18 SOTTOZONA E3: AGRICOLA DI SCARSO INTERESSE PRODUTTIVO

1. All'interno della sottozona E3 sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della L.R. 24/85 nel rispetto delle presenti norme: la nuova edificazione dovrà avvenire all'interno dell'aggregato abitativo come definito all'art. 2 della legge citata, dovrà essere conseguente per orientamento, dimensioni, caratteristiche e tipologia edilizia a quella dei manufatti di interesse ambientale limitrofi. A questo fine il Sindaco, sentita la C.E.C., può imporre il rispetto di allineamenti, di limiti di altezza e di distanze dai confini in parziale deroga dalle presenti norme.
2. I limiti massimi di copertura per la realizzazione di annessi rustici sono i seguenti:
 - 1,5% della superficie del fondo rustico, fino ad un massimo di 200 mq. per aziende di superficie inferiore a 2 ha;
 - 1% della superficie del fondo rustico, fino ad un massimo di 500 mq., per aziende di superficie compresa tra 2 e 5 ha;
 - 1% della superficie del fondo rustico, fino ad un massimo di 700 mq., per aziende di superficie superiore a 5 ha.

Tali limiti possono essere raggiunti previa presentazione di apposita relazione agronomica, redatta da tecnico abilitato, attestante la necessità delle opere ai fini produttivi. Superfici superiori, sino a raggiungere il massimo di superficie coperta pari al 5% del fondo rustico, sono concedibili, previa presentazione della relazione agronomica sopracitata, solo ad aziende condotte da imprenditori agricoli a titolo principale.

Art. 18bis soppresso**Art. 19 SOTTOZONA E4: CENTRI RURALI**

1. Nelle tavole di P.R.G. sono indicate con apposita grafia le aree interessate all'organizzazione dei centri rurali.
2. All'interno dei perimetri individuati, sui fabbricati esistenti, se non altrimenti puntualmente indicato, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione parziale nonché la demolizione e ricostruzione.
Sui manufatti di interesse ambientale quali capitelli, recinzioni in pietra, sasso e mattoni, lavatoi in pietra, pavimentazioni in acciottolato e mattoni e simili, sono consentiti solo interventi di restauro e ricostruzione delle parti demolite ed il ripristino di quelle alterate, mediante l'impiego di tecniche e materiali analoghi a quelli originari.
Nelle aree scoperte è ammessa la piantumazione di specie arboree compatibili con la flora locale.
Sono in ogni caso vietate le recinzioni ad esclusione delle siepi.
All'interno delle aree pertinenziali è consentita la realizzazione di autorimesse a servizio di unità abitative esistenti destinate alla residenza stabile che ne siano sprovviste, nel limite massimo di 18 mq di superficie per unità abitativa. Tali autorimesse devono rispettare le distanze tra fabbricati previste dal Codice. Civile,

avere un'altezza interna media non superiore a ml. 2,50, falde di copertura in coppi con struttura lignea e andamento e pendenza simili a quelle dei fabbricati residenziali circostanti, materiali e colori analoghi a quelli dei fabbricati limitrofi di interesse ambientale, portone di accesso in legno. Tali autorimesse sono realizzabili inoltre interamente in legno; in tal caso la copertura potrà essere in tegole canadesi o simili.

3. Per i fabbricati esistenti è consentito il cambio di destinazione d'uso in residenziale o artigianale nell'ambito dell'art. 41 delle norme di P.T.R.C., se compatibile con la priorità di conservare e valorizzare gli edifici di pregio ambientale. Sono fatte salve le disposizioni di legge per la tutela dall'inquinamento.

Art. 20 ZONE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE: NORME COMUNI

1. Le zone per servizi ed attrezzature indicate nelle tavole di Piano sono riservate per la realizzazione di opere e di servizi pubblici o di pubblico interesse classificabili come standards urbanistici.
2. La numerazione delle singole attrezzature riportata nella tavola di Piano ha il seguente significato:
 - a. istruzione
 1. asilo nido;
 2. scuola materna;
 3. scuola elementare;
 4. scuola media inferiore;
 - b. attrezzature di interesse comune
 5. chiesa;
 6. centro religioso;
 7. patronato;
 10. centro sociale;
 11. casa per anziani;
 12. distretto sanitario di base;
 13. centro recupero tossicodipendenti;
 14. municipio;
 15. caserma dei Carabinieri;
 16. ufficio postale;
 17. servizi tecnologici;
 - c. aree attrezzate a verde, parco, sport
 18. area gioco bambini;
 19. giardino pubblico di quartiere;
 20. impianti sportivi di base;
 21. altri impianti sportivi;
 22. parco urbano;
 23. area verde attrezzata;
 24. area polivalente per il tempo libero;
 - d. aree per parcheggi: "P"
3. Gli Enti Pubblici ed i Privati, singoli o associati, possono realizzare direttamente gli interventi per l'attuazione delle opere su aree in proprietà o in diritto di superficie, previo nulla osta rilasciato dal Comune nel quale risulti che gli interventi sono compatibili con gli indirizzi generali e con i programmi comunali: le modalità della realizzazione dell'uso e dell'eventuale trasferimento delle aree e delle opere al Comune sono determinate da apposita convenzione approvata dal Consiglio

Comunale.

Nell'area polivalente per il tempo libero denominata "Le Lujare" sono ammessi modesti interventi edilizi (muri di sostegno a secco, pista ciclabile, percorsi vita, ecc.) nel rispetto delle condizioni ambientali del sito che deve essere tutelato.

Art. 21 AREE PER L'ISTRUZIONE

1. All'interno di tale aree potranno essere realizzate le attrezzature prescolastiche e scolastiche relative all'insegnamento dell'obbligo e alle scuole medie superiori comprensive delle strutture di supporto quali palestre, mense, ecc.;
2. Il rapporto di copertura fondiario non potrà essere superiore al 30%; l'altezza massima è fissata in 8,50 ml. fatte salve particolari esigenze didattiche o tecnologiche; distanza dai confini mino metri 5;
3. Esternamente alla recinzione dell'attrezzatura, o in assenza al suo sito ideale, dovranno essere previste apposite aree da destinare alla sosta veicolare di estensione proporzionale al numero degli occupati nell'attrezzatura;
4. Internamente alla recinzione, o in assenza al suo sito ideale, di attrezzature scolastiche della scuola dell'obbligo e della scuola media superiore, dovranno prevedersi appositi spazi attrezzati per la sosta delle biciclette tale da contenere almeno 3 biciclette ogni 5 alunni.

Art. 22 AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

1. All'interno di tali aree dovranno essere realizzate attrezzature pubbliche o di uso comune, di interesse generale. Possono essere consentite attrezzature di tipo commerciale o direzionale, nel limite del 5% del volume edilizio, se tali attrezzature si configurano come servizio a quella principale.
2. L'indice di copertura fondiario massimo è fissato nel 50%; l'altezza massima del fabbricato non potrà eccedere 9,00 ml. fatte salve particolari esigenze di ordine tecnologico o funzionale; distanza dai confini minimo 5 metri;
3. A servizio dell'attrezzatura pubblica o di uso pubblico dovranno essere previste apposite aree da destinare alla sosta veicolare e a quella dei cicli e dei motocicli così dimensionate:
attrezzature prive di sportelli aperti al pubblico: 5 mq/dipendente;
- attrezzature con sportelli aperti al pubblico: 5/mq dipendente e 1mq/mq di superficie lorda di pavimento degli spazi aperti al pubblico e degli uffici.
4. Per l'area di interesse comune (centro di recupero tossico - dipendenti) si prescrive sia consentito unicamente un ampliamento max del 100% della superficie coperta attuale del fabbricato esistente.
5. Per quanto riguarda l'area a servizi con destinazione casa per anziani si ritiene che il rapporto di copertura non deve essere superiore al 20% e inoltre parte dell'area dovrà essere destinata a standard (gioco di pallavolo, ecc.), al fine di consentire un'integrazione con la struttura principale.

Art. 23 AREE A PARCO ED ATTREZZATURE SPORTIVE

1. Le aree destinate a parco dovranno essere conservate in modo tale da non danneggiare la crescita e lo sviluppo delle specie arboree tipiche della zona;
2. In esse si potranno realizzare appositi percorsi pedonali o ciclabili nonché attrezzature ginniche relative ai parchi "Robinson": gli unici fabbricati consentiti sono quelli atti a ospitare i servizi igienici, i locali per il deposito degli attrezzi per la manutenzione dell'area, nonché l'eventuale chiosco per il ristoro;
3. Sulle aree destinate alla realizzazione di attrezzature per lo svago e per lo sport, potranno essere realizzati edifici di servizio fino ad un rapporto di copertura non eccedente il 10% dell'area; è altresì consentita la realizzazione di un'abitazione per il custode nel limite di 500 mc. e nel rispetto delle norme generali fissate per le zone di tipo residenziale.
4. Per le aree destinate a verde attrezzato e parcheggio localizzate in prossimità del Santuario all'Angelo, si prescrive che, se realizzate, siano opportunamente alberate e organizzate con elementi vegetali di arredo, fermo restando quanto previsto dalle norme specifiche di tutela del parco del Monte Summano.
5. Per l'area con destinazione polivalente per il tempo libero situata al margine nord del territorio comunale a confine con il comune di Velo d'Astico, considerata la sua conformazione morfologica di ambito di valore paesaggistico compreso fra un'ansa del torrente Astico e le propaggini del Monte Summano, si prescrive il suo utilizzo come parco naturale urbano, prolungamento naturale dell'adiacente zona di tutela. Devono essere consentite unicamente architetture di terra, è vietata l'apertura di nuove strade con utilizzo unicamente di sentieri sistemando e completando quelli esistenti.
6. Per l'area a verde pubblico - cono visuale in località Grumello si ritiene più opportuno mantenere libera da edificazione tale superficie che costituisce un varco visuale verso le propaggini del Monte Summano e accorparla all'area a standard adiacente; inoltre l'area risulta prospiciente al complesso parrocchiale di cui ne costituisce ambito visuale e sarebbe peraltro auspicabile che ne diventasse corollario spaziale quale luogo aperto ad uso pubblico complementare al contesto religioso della parrocchia (prescrizione C.T.R.).

Art. 24 PARCHEGGI

1. Nelle tavole di Piano sono delimitate le specifiche aree da destinare a parcheggio pubblico o di uso comune, secondo due tipologie:
 - aree comprese all'interno del perimetro di zona riportato nella tavola 13.3: sono aree destinate a parcheggio in funzione delle attività che su esse prospettano. Concorrono al calcolo del rapporto di copertura e alla capacità edificatoria delle zone finitime e, alla cessazione dell'attività che ne richiede la presenza, possono essere ricomprese all'interno dell'area privata;
 - aree esterne al perimetro di zona riportato nella tavola 13.3: sono aree pubbliche esistenti o previste destinate alla sosta veicolare. Non concorrono al calcolo del rapporto di copertura né alla capacità edificatoria;

2. La sistemazione delle aree a parcheggio deve essere particolarmente curata limitando all'indispensabile le alterazioni dei luoghi: le aree con estensione superiore a 300 mq. dovranno essere opportunamente piantumate con essenze arboree ad alto fusto tipiche della flora locale nella misura di almeno una pianta ogni 80 mq.
3. Deve essere opportunamente organizzato lo spazio delimitato da piazza degli alpini in quanto attualmente si presenta alquanto disordinato nella sua configurazione. In modo particolare l'area si viene a definire come luogo centrale in stretta correlazione con il viale alberato prospiciente e il piazzale della vittoria e le relative attrezzature e servizi localizzati lungo l'asse di raccordo fra le due parti del tessuto urbano.

Art. 25 VERDE PRIVATO

1. Comprende porzioni di territorio ove, per le particolari caratteristiche morfologiche, per le condizioni ambientali o per la loro localizzazione, si rende opportuna la conservazione dello stato attuale. Sono ammessi parcheggi, percorsi pedonali, cortili per una superficie complessiva non superiore al 30% dell'area totale scoperta e purché non comportino, dove esistenti, rimozione di alberature di pregio;
2. Non sono consentite nuove edificazioni;
3. Per gli edifici eventualmente compresi, fatte salve eventuali indicazioni puntuali, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione;
4. La zona a verde privato concorre al calcolo del rapporto di copertura.

Art. 26 ZONE DI TUTELA E FASCE DI RISPETTO

1. Le fasce di rispetto hanno lo scopo di proteggere le infrastrutture e gli elementi naturali esistenti o previste dal P.R.G. quali: strade, cimiteri, serbatoi, sorgenti, corsi d'acqua;
2. In tali zone è vietata qualsiasi edificazione anche interrata che non sia relativa alla infrastruttura protetta;
3. Tali zone concorrono alla determinazione del rapporto di copertura e sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse;
4. All'interno delle fasce di rispetto sono di norma consentiti gli interventi agricoli non comportanti la realizzazione di manufatti fuori terra ad eccezione delle serre, parcheggi, strade di accesso, parchi naturali od attrezzati;
5. Fascia di rispetto stradale (nn. 1 e 2 nelle tavole di P.R.G. per le Autostrade e strade statali - senza numerazione e solo tratto a linea e punto per le altre strade). La profondità della fascia di rispetto stradale coincide con la distanza da osservare per l'edificazione prevista dalle presenti norme o, in attinenza, dal Regolamento

Edilizio.

Le fasce di rispetto stradale sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all'ampliamento di quelle esistenti, alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alle piantumazioni e sistemazioni a verde e alla conservazione dello stato di natura.

E' ammessa la costruzione a titolo precario di impianti per la distribuzione di carburante od impianti di servizio (alla manutenzione della strada) realizzati a cura dell'Ente Gestore.

Per gli edifici ricadenti all'interno della fascia di rispetto stradale sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia: per gli edifici residenziali è consentito altresì un ampliamento fino a 800 mc., compreso l'esistente a condizione che non sopravvanzino rispetto alla infrastruttura protetta, secondo le modalità dell'art. 7 della L.R. 24/85 per gli edifici ricadenti in zona E.

6. Fascia di rispetto cimiteriale (n. 3 tavola di P.R.G.)

All'interno della fascia di rispetto cimiteriale non è ammessa alcuna costruzione: per quelle esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria.

7. Fascia di rispetto idraulico (n. 4 nelle tavole del P.R.G.)

Il P.R.G. ha individuato nelle tavole alle scale 1:2000 e 1:5000 di progetto le fasce di rispetto idraulico ed inoltre dall'unghia esterna dell'argine principale dei fiumi, dei torrenti e dei canali arginati della fascia di pianura è prescritta una distanza non inferiore a 50 ml. per costruzioni ricadenti in area agricola di pianura; tale distanza è ridotta fino a 15 ml. per fabbricati ricadenti in territori classificati montani.

Dalle opere di presa dell'acquedotto va osservata una distanza di protezione di almeno 100 ml. e 15 ml. dai serbatoi idrici.

Per gli edifici ricadenti all'interno della fascia di rispetto idraulico sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

8. Fascia di rispetto impianti tecnologici

Dalla discarica pubblica va osservata una distanza di 150 ml. per gli edifici residenziali e di 100 ml. per gli altri.

Dall'impianto di depurazione va osservata una distanza di 150 ml. per gli edifici residenziali e di 100 ml. per gli altri.

9. Aree soggette a vincolo idrogeologico

In tali aree l'edificazione consentita dalle norme del P.R.G. è subordinata al preventivo nulla - osta dell'Ispettorato Forestale.

10. Fascia di rispetto insediamenti artigianali e industriali (n. 6 nelle tavole di P.R.G.)

Questa fascia di rispetto viene prevista allo scopo di ridurre l'impatto ambientale provocato dagli insediamenti produttivi; al suo interno è prevista la piantumazione di alberi ad alto fusto e siepi compatte appartenenti alla flora locale; piazzali ed accessi già esistenti possono essere mantenuti prevedendo un'adeguata piantumazione; per gli edifici ricadenti al suo interno sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia.

11. Fascia di rispetto attrezzata per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (n. 7 nelle tavole di P.R.G.).

All'interno dell'area di rispetto così individuata sono consentite unicamente quelle

opere funzionali alla destinazione prevista; con apposito progetto andranno definiti gli interventi finalizzati al recupero dell'area ed al suo inserimento nel contesto ambientale e paesaggistico.

12. Relativamente alla viabilità la previsione della complanare è da approfondire maggiormente per quanto riguarda il tracciato e le correlazioni con la viabilità dei comuni contermini. Pertanto è confermata la fascia di rispetto rinviando ad una fase successiva l'eventuale studio del tracciato (prescrizione C.T.R.).

Art. 27 AMBITO PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL PASUBIO, PICCOLE DOLOMITI, MONTE SUMMANO

1. All'interno dell'ambito per l'istituzione del Parco Naturale Regionale del Pasubio, Piccole Dolomiti, Monte Summano, fino all'approvazione del "Piano Ambientale", sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dal P.T.R.C. vigente.

Art. 27bis AMBITO PER L'ISTITUZIONE DI UN PARCO - MUSEO DEL TERRITORIO E DELL'ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

All'interno dell'ambito individuato, fatte salve le destinazioni di zona e i vincoli superiori, viene promossa una politica di promozione degli itinerari turistici e naturalistici a piedi, in bicicletta, a cavallo, con idonea previsione di punti di sosta e d'informazione. Viene inoltre riconosciuto all'area un prevalente interesse per l'archeologia industriale, le cui testimonianze saranno oggetto di particolare tutela e valorizzazione da parte del Comune di Piovene Rocchette. In particolare, si definisce la trasformazione in tracciato ciclo - pedonale della sede della ex - Ferrovia per Velo d'Astico e Cogollo del Cengio.

Tale azione sarà svolta con intento e spirito sovracomunale, mirando alla costituzione di iniziative che si estendano ai territori contermini, aventi analoghe caratteristiche storiche e naturalistiche.

TITOLO TERZO

INDICAZIONI PARTICOLARI E PUNTUALI

Art. 28 PROGETTAZIONE UNITARIA

1. All'interno delle aree soggette a Strumento Urbanistico Attuativo il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla presentazione di un unico progetto urbanistico planivolumetrico unitario esteso all'intera area.
2. Tale progetto è realizzabile per stralci funzionali.

Art. 29 ATTUAZIONE COORDINATA

1. Nelle tavole di progetto il P.R.G., con apposita grafia, individua associazioni di aree appartenenti a diverse Z.T.O. e le assoggetta all'Attuazione Coordinata. Le aree così perimetrate costituiscono a tutti gli effetti un Comparto secondo la definizione e le modalità di attuazione dell'art.18 della L.R. 61/85.
2. L'approvazione dei progetti di trasformazione edilizia o urbanistica è subordinata alla cessione delle aree destinate ad attrezzature pubbliche indicate dal P.R.G. all'interno degli ambiti soggetti ad Attuazione Coordinata o alla stipula di una convenzione che definisca tempi e modalità di acquisizione delle aree medesime anche nel contesto della programmazione delle opere pubbliche.
3. La convenzione di cui al punto precedente è soggetta all'approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 30 ~~soppresso~~

Art. 31 PERCORSI PEDONALI E PISTE CICLABILI

1. Nelle tavole di progetto il P.R.G. individua i principali percorsi pedonali e le piste ciclabili che consentono una migliore accessibilità alle attrezzature pubbliche ed ai poli di attrazione urbana. Le norme stabilite nel presente articolo ed i tracciati individuati nella tavola di progetto hanno carattere indicativo; l'amministrazione locale approverà un progetto generale ed esecutivo dei percorsi ciclabili e pedonali definendone le specifiche caratteristiche tecnico - costruttive; all'interno degli strumenti urbanistici attuativi i percorsi sono indicativi di tracciati e relazioni tra punti significativi dell'insediamento: l'effettiva localizzazione è demandata allo strumento attuativo.
2. Per i percorsi ricavati all'interno di aree verdi (pubbliche o private) o comunque separati dalla viabilità veicolare, valgono le seguenti prescrizioni:
 - a. accesso riservato ai pedoni od ai ciclisti;
 - b. larghezza minima della carreggiata: 2,50 ml. per le piste ciclabili e ml. 1,50 per i percorsi pedonali;
 - c. pavimentazione: fondo naturale battuto, formelle o grigliato cementizio di colore tendente al rosso, trachite, asfalto di tonalità tendente al rosso.

3. Per i percorsi sovrapposti alla viabilità esistente o prevista valgono le seguenti prescrizioni:
 - d. accesso riservato ai pedoni ed ai ciclisti: può essere consentito l'accesso ai mezzi motorizzati dei soli frontisti;
 - e. larghezza minima della carreggiata: come quella eventualmente esistente con un minimo di ml. 2,50;
 - f. pavimentazione: preferibilmente su piano elevato rispetto a quello stradale di almeno 0,15 ml., di porfido, di trachite, formelle autobloccanti di colore rosso, asfalto ecologico di colore tendente al rosso.

Qualora la superficie di calpestio si trovasse alla medesima quota della carreggiata stradale, è obbligatoria la realizzazione di apposite barriere di protezione lungo i tratti adiacenti alle arterie di grandi traffico.

4. La superficie non utilizzata per il transito andrà sistemata a verde, con prato piantumato.

Art. 32 FILARI D'ALTO FUSTO

1. Ove indicato nelle tavole di Piano, andranno conservate se esistenti e previste se in progetto, le alberature di essenze locali ad alto fuso a foglia caduca.
2. Anche se non indicato puntualmente lungo la viabilità principale, i percorsi pedonali e le piste ciclabili saranno previste di siepi e filari alberati compatibilmente con la sicurezza del transito.

Art. 33 VIABILITÀ'

1. Nelle tavole di P.R.G. sono individuate la viabilità principale, la viabilità secondaria e quella di collegamento tra singoli quartieri.
2. L'indicazione dei percorsi della viabilità principale è vincolante mentre quella delle opere è indicativa: qualsiasi modifica deve essere preventivamente concordata con gli enti competenti e recepita da apposita variante al P.R.G.
3. I percorsi della viabilità secondaria possono essere modificati mediante approvazione di apposito progetto ai sensi della Legge n. 1/78 con deliberazione del Consiglio Comunale.
 - a. strade principali con funzione prevalentemente regionale: sono accessibili solo mediante i nodi indicati dal P.R.G.;
 - b. strade primarie con funzione prevalentemente intercomunale: sono accessibili solo attraverso i nodi indicati nelle tavole di P.R.G. o attraverso eventuali nuove immissioni di strade secondarie, purché distanti non meno di 500 ml. dagli accessi preesistenti e da quelli previsti dal P.R.G.;
 - c. strade secondarie con funzione prevalentemente comunale: sono accessibili mediante normali immissioni dalle strade locali ed interne (per le quali sussisterà l'obbligo di dare la precedenza);
 - d. strade locali con funzione prevalentemente urbana o agricola: sono accessibili anche dai singoli lotti in qualunque punto distante almeno 15 ml. dalla curve e dagli incroci, mediante normali immissioni con l'obbligo di dare la precedenza;

- e. strade interne con funzione di distribuzione capillare degli autoveicoli: le stesse prescrizioni del punto d. Per le strade residenziali a fondo cieco di nuova realizzazione la sezione minima della carreggiata non può essere inferiore a ml. 5,00 e al termine di detta strada deve essere prevista una piazzola per l'agevole manovra degli automezzi, nella quale sia inscrivibile un cerchio di diametro non inferiore a ml. 12,00.
4. Per le strade non a fondo cieco di nuova realizzazione la sezione minima complessiva, da recinzione a recinzione, non può essere inferiore a ml. 7,50 comprensiva di ml. 1,50 per il marciapiede.
5. Qualora una strada serva non più di due lotti, essa viene considerata come accesso privato e pertanto non è soggetta a limitazioni di larghezza; essa viene computata come area privata ai fini dell'osservanza delle presenti Norme.
6. Approfondimenti progettuali: la riprogettazione di Via Trento dovrà avere per obiettivo la sua riqualificazione come strada urbana; in questo contesto saranno favoriti interventi che privilegino i percorsi ciclabili e pedonali che dovranno essere realizzati nel rispetto delle indicazioni precedenti.
Il riordino di Via Roma ha per obiettivo quello di non ostacolare il traffico veicolare, trattandosi dell'arteria principale di attraversamento; in questo contesto saranno favoriti gli interventi miranti all'eliminazione degli accessi carrai, all'ampliamento degli spazi prospicienti quelli pubblici e all'eliminazione della sosta lungo l'asse stradale.
7. Per i sottopassi indicati in planimetria di progetto, si prevede un'altezza non superiore a 3,80 ml. essendo riservati alle sole autovetture, ai pedoni e ai ciclisti come indicato nella Tav. 13.3 del P.R.G.; particolare cura dovrà essere riservata alla realizzazione delle trincee al fine di consentirne un inserimento non conflittuale con l'intorno edificato.

Art. 34 RECINZIONI

1. Ferme stanti le prescrizioni generali di cui all'art. 70 del Regolamento Edilizio, all'interno delle zone residenziali di tipo B, C1 e C2, in corrispondenza dell'accesso carraio la recinzione dovrà distare dal limite della proprietà pubblica almeno ml. 2,50.
2. Il Sindaco, sentita la C.E.C., può prescrivere diverse forme di arretramento (minori o maggiori) qualora motivi di più razionale organizzazione lo richiedessero.

Art. 35 ATTIVITÀ' PRODUTTIVE DA TRASFERIRE

1. Attività produttive da trasferire - Interventi ammessi:
 - a. manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento igienico - sanitario senza aumento di volume.
 - b. con il trasferimento dell'attività produttiva in essere al momento dell'adozione del P.R.G., l'intera area così liberata può essere trasformata sulla base dei parametri urbanistici della Z.T.O. di appartenenza; i volumi eccedenti

dovranno essere demoliti; è facoltà del Consiglio Comunale imporre la predisposizione di uno Strumento Urbanistico Attuativo. Agli interventi di cui al presente punto, comportanti il trasferimento, si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 30, L.R. 61/85.

Art. 36 ATTIVITÀ' PRODUTTIVE CONFERMATE IN AREA AGRICOLA

1. Il P.R.G. ha localizzato le attività produttive confermate: sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, ristrutturazione e ampliamento fino al 60% della superficie lorda di pavimento destinata ad uso produttivo esistente alla data di adozione del P.R.G., nel rispetto dei seguenti indici:
 - altezza massima: 7 ml.
 - distanza tra i fabbricati: 10 ml.
 - distanza dai confini: 5 ml., salvo accordo tra confinanti registrato e trascritto
 - rapporto di copertura massima: 60% del fondo
 - aree a parcheggio: 10% del fondo.
2. E' obbligatoria la riqualificazione ambientale e architettonica degli insediamenti esistenti nel rispetto della normativa prevista per le aree agricole delle presenti Norme.

Art. 37 FABBRICATI E MANUFATTI OGGETTO DI TUTELA

1. Per i fabbricati puntualmente indicati nella tavola di P.R.G., gli interventi consentiti sono quelli stabiliti nell'allegato "A" alle presenti N.T.A. nel rispetto delle norme generali, in quanto applicabili, della Z.T.O. all'interno della quale ricade l'edificio.
2. I muri di antica costruzione in sasso, pietra e mattoni che delimitano le proprietà in aree marginali al centro storico e nel restante territorio comunale, sono classificati "beni culturali" e pertanto soggetti ai soli interventi di restauro e ricostruzione, di parti deteriorate e crollate, con materiali e tecniche analoghe alle originali; parziali demolizioni sono ammesse esclusivamente per adeguare gli accessi agli insediamenti esistenti.

TITOLO QUARTO

NORME FINALI

Art. 38 NORME ABROGATE

1. Sono abrogate le norme comunali contrarie o comunque incompatibili con le presenti disposizioni o che disciplinano diversamente un determinato oggetto.

INDICE

TITOLO PRIMO - NORME DI CARATTERE GENERALE

ART.1	DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE	pag.	2
ART.2	ELABORATI DI PROGETTO DEL P.R.G.	pag.	2

TITOLO SECONDO - ZONIZZAZIONE

ART.3	SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN Z.T.O.	pag.	3
ART.4	NORME COMUNI ALLE Z.T.O. RESIDENZIALI	pag.	3
ART.4 bis	NORME SULLE ZONE TERITORIALI OMOGENEE CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI E DIREZIONALI	pag.	4
ART.5	Z.T.O. DI TIPO A: CENTRO STORICO	pag.	7
ART.6	Z.T.O. DI TIPO B: RESIDENZIALE ESISTENTE E DI COMPLETAMENTO	pag.	8
ART.7	Z.T.O. DI TIPO C1:R ESIDENZIALE INTERMEDIA DI ESPANSIONE	pag.	9
ART.8	Z.T.O. DI TIPO C2: RESIDENZIALE DI ESPANSIONE	pag.	10
ART.9	Z.T.O. DI TIPO D1:COMPLETAMENTO	pag.	12
ART.10	Z.T.O. DI TIPO D1-2: INDUSTRIALE E ARTIGIANALE DI ESPANSIONE	pag.	13
ART.11	Z.T.O. DI TIPO D2: RESIDENZIALI,COMMERCIALI, DIREZIONALI CON PRESENZA DI ARTIGIANATO DI SERVIZIO	pag.	15
ART.13	Z.T.O. DI TIPO E: ZONE AGRICOLE – DISCIPLINA GENERALE	pag.	16
ART.14	SOTTOZONA Eta: AGRICOLA DI TUTELA AMBIENTALE	pag.	18
ART.15	SOTTOZONA E1: AGRICOLA DI MONTAGNA DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA	pag.	18
ART.16	SOTTOZONA E2A: AGRICOLA DI ELEVATO INTERESSE PRODUTTIVO	pag.	20
ART.17	SOTTOZONA E2b: AGRICOLA DI INTERESSE PRODUTTIVO	pag.	20
ART.18	SOTTOZONA E3: AGRICOLA DI SCARSO INTERESSE PRODUTTIVO	pag.	21
ART.19	SOTTOZONA E4: CENTRI RURALI	pag.	21
ART.20	ZONE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE: NORME COMUNI	pag.	22
ART.21	AREE PER L'ISTRUZIONE	pag.	23
ART.22	AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE	pag.	23
ART.23	AREE A PARCO ED ATTREZZATURE SPORTIVE	pag.	24
ART.24	PARCHEGGI	pag.	25
ART.25	VERDE PRIVATO	pag.	25
ART.26	ZONE DI TUTELA E FASCE DI RISPETTO	pag.	25
ART.27	AMBITO PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL PASUBIO,PICCOLE DOLOMITI,MONTE SUMMANO	pag.	27
ART.27bis	AMBITO PER L'ISTITUZIONE DI UN PARCO – MUSEO DEL TERRITORIO E DELL'ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	pag.	27

TITOLO TERZO - INDICAZIONI PARTICOLARI E PUNTUALI

ART.28	PROGETTAZIONE UNITARIA	pag.	28
--------	------------------------	------	----

ART.29	ATTUAZIONE COORDINATA	pag. 28
ART.31	PERCORSI PEDONALI E PISTE CICLABILI	pag. 28
ART.32	FILARI D'ALTO FUSTO	pag. 29
ART.33	VIABILITÀ	pag. 29
ART.34	RECINZIONI	pag. 30
ART.35	ATTIVITÀ PRODUTTIVE DA TRASFERIRE	pag. 30
ART.36	ATTIVITÀ PRODUTTIVE CONFERMATE IN AREA AGRICOLA	pag. 31
ART.37	FABBRICATI E MANUFATTI OGGETTO DI TUTELA	pag. 31

TITOLO QUARTO

ART.38	NORME ABROGATE	pag. 32
--------	----------------	---------

PIANO REGOLATORE GENERALE Adottato con deliberazione consiliare n. 54 del 6 novembre 1992

Approvato con modifiche dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 5354 del 26 novembre 1993

Pubblicato sul B.U.R. della Regione Veneto n.3 dell'11 gennaio 1994

In vigore dal 26 gennaio 1994

VARIANTE PARZIALE N. 1 Adottata con deliberazione consiliare n. 48 del 14 luglio 1997

Approvata con modifiche dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 5127 del 28 dicembre 1998

Pubblicato sul B.U.R. della Regione Veneto n. 8 del 29 gennaio 1999

In vigore dal 13 febbraio 1999

VARIANTE PUNTUALE N. 2 "D1/6" Adottata con deliberazione consiliare n. 85 del 4 novembre 1998

Approvata con modifiche dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1242 del 20 aprile 1999

Pubblicato sul B.U.R. della Regione Veneto n. 43 del 18 maggio 1999

In vigore dal 3 maggio 1999

INTEGRAZIONE ALLE NORME PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI E DIREZIONALI N. 3 Adottata con deliberazione consiliare n. 39 del 12 maggio 2000

Approvata con deliberazione consiliare n. 77 del 25 settembre 2000

In vigore dal 9 ottobre 2000

VARIANTE PARZIALE N. 4 Adottata con deliberazione consiliare n. 32 del 3 maggio 1999

Modifica parziale alla variante n. 4 con deliberazione consiliare n. 59 del 23 luglio 1999

Approvata con modifiche dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 170 del 26 gennaio 2001

Pubblicato sul B.U.R. della Regione Veneto n. 18 del 20 febbraio 2001

In vigore dal 7 marzo 2001

Correzione errore materiale Integrazione parere C.T.R. n. 193 del 16.05.2001 Delibera di Giunta Regionale n. 1651 del 22.06.2001

Pubblicato sul B.U.R. della Regione Veneto n. 67 del 24.07.2001

In vigore dal 8 agosto 2001

VARIANTE N. 5 "Correzione errori cartografici" Adottata con deliberazione consiliare n. 39 del 28 maggio 2001

Approvata con delibera consiliare n. 78 del 9 novembre 2001

In vigore dal 24 novembre 2001

VARIANTE N. 6 "Art. 8 delle norme tecniche di attuazione" Adottata con deliberazione consiliare n. 63 del 1 ottobre 2001

Approvata con deliberazione consiliare n. 83 del 30 novembre 2001

In vigore dal 21 dicembre 2001

VARIANTE N. 7 "Correzione errori cartografici" Adottata con deliberazione consiliare n. 79 del 1 ottobre 2001

Approvata con deliberazione consiliare n. 2 del 13 febbraio 2002

In vigore dal 2 marzo 2002

VARIANTE PUNTUALE N. 8 “Auditorio” Adottata con deliberazione consiliare n. 71 del 11 novembre 2002

Approvata con deliberazione consiliare n. 21 del 26 marzo 2003

In vigore dal 13 aprile 2003

VARIANTE PARZIALE N. 9 Adottata con deliberazione consiliare n. 46 del 2 luglio 2003

Approvata con modifiche dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3435 del 29 ottobre 2004

Pubblicato sul B.U.R. della Regione Veneto n. 117 del 23 novembre 2004

In vigore dall'8 dicembre 2004

VARIANTE PARZIALE N. 10 “Rotatoria all’incrocio via Libertà, M. Pasubio, Thiene e Gorizia” Adottata con deliberazione n. 58 del 5 ottobre 2004

Approvata con deliberazione consiliare n. 70 del 30 novembre 2004

In vigore dal 11 dicembre 2004

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

NOTA AGGIUNTIVA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.

- a. Il parere della Commissione tecnica regionale Sezione urbanistica allegato alla D.G.R. 26 novembre 1993, n. 5354 contiene le seguenti prescrizioni che devono essere rispettate in sede di attuazione del P.R.G.:
1. "Per le aree destinate a verde attrezzato e parcheggio localizzate in prossimità del Santuario all'Angelo, si prescrive che, se realizzate, siano opportunamente alberate e organizzate con elementi vegetali di arredo, fermo restando quanto previsto dalle norme specifiche di tutela del parco del Monte Summano".
 2. "Per l'area con destinazione polivalente per il tempo libero situata al margine nord del territorio comunale a confine con il comune di Velo d'Astico, considerata la sua conformazione morfologica di ambito di valore paesaggistico compreso fra un'ansa del torrente Astico e le propaggini del Monte Summano, si prescrive il suo utilizzo come parco naturale urbano, prolungamento naturale dell'adiacente zona di tutela. Devono essere consentite unicamente architetture di terra, è vietata l'apertura di nuove strade con utilizzo unicamente di sentieri sistemando e completando quelli esistenti".
 3. Deve "essere opportunamente organizzato lo spazio delimitato da piazza degli alpini in quanto attualmente si presenta alquanto disordinato nella sua configurazione. In modo particolare l'area si viene a definire come luogo centrale in stretta correlazione con il viale alberato prospiciente e il piazzale della vittoria e le relative attrezzature e servizi localizzati lungo l'asse di raccordo fra le due parti del tessuto urbano".
 4. "Per l'area di interesse comune (centro di recupero tossico - dipendenti) si prescrive che sia consentito unicamente un ampliamento max del 100% della superficie coperta attuale del fabbricato esistente"
 5. "Per quanto riguarda l'area a servizi con destinazione a casa per anziani si ritiene che il rapporto di copertura non deve essere superiore al 20% e inoltre parte dell'area dovrà essere destinata a standard (gioco di pallavolo ecc.), al fine di consentire un'integrazione con la struttura principale".
 6. "Relativamente alla viabilità si ritiene che la previsione della complanare sia da approfondire maggiormente per quanto riguarda il tracciato e le correlazioni con la viabilità dei comuni contermini (...). Pertanto si ritiene di confermare unicamente la fascia di rispetto rinviando ad una fase successiva l'eventuale studio del tracciato".
 7. Per la zona D2/8 "l'indice territoriale massimo è prescritto in 2,0 mc/mq considerata la delicatezza del luogo e le preesistenze circostanti"
 8. Per la zona C1/60 "il piano attuativo deve salvaguardare gli edifici aventi caratteristiche di bene ambientale"
 9. Per l'area già classificata C2/1 e ora verde pubblico - cono visuale, la C.T.R. "ritiene più opportuno mantenere libera da edificazione tale superficie che costituisce un varco visuale verso le propaggini del Monte Summano e accorparla all'area a standard adiacente. (...) inoltre l'area risulta prospiciente al complesso

parrocchiale di cui ne costituisce ambito visuale e sarebbe peraltro auspicabile che ne diventasse corollario spaziale quale luogo aperto ad uso pubblico complementare al contesto religioso della parrocchia".

- b. Il parere della Commissione tecnica regionale Sezione urbanistica allegato alla D.G.R. 28 dicembre 1998, n. 5127 contiene le seguenti prescrizioni che devono essere rispettate in sede di attuazione del P.R.G.:
1. Per la zona C2/31 "si prescrive, in sede di realizzazione dello S.U.A., oltre allo standard primario, la realizzazione di un ulteriore 30% della superficie dell'area a verde e parcheggio";
 2. Per la zone C2/2, C2/29 e C2/30 "si prescrive che l'attuazione dell'area sia subordinata al rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione da inquinamento elettromagnetico".
- c) Il parere della Commissione tecnica regionale Sezione urbanistica allegato alla D.G.R. 26 gennaio 2001, n. 170 contiene le seguenti prescrizioni che devono essere rispettate in sede di attuazione del P.R.G.:
1. "Per la zona produttiva D1-2/12 che sia mantenuta a destinazione agricola la porzione di area che è ubicata al di là della bretella stradale denominata "SS 349 – variante di Thiene", oggetto dello studio di fattibilità già finanziato dal Comune di Thiene (v. DCC n. 18 del 3.2.2000) e condiviso anche dal Comune di Carrè. A puro titolo informativo si ricorda che tale tracciato viene anche individuato nel P.T.P.;
 2. che sia comunque mantenuta la fascia di rispetto dell'autostrada prevista dalla vigente legislazione;
 3. che tale fascia di rispetto sia opportunamente alberata, con piante di medio ed alto fusto, in modo da riprodurre una fascia a verde il più naturale possibile, e in modo da creare una vera e propria barriera verde tra la zona produttiva e il resto del territorio comunale.